

ESTRATTO

# RIVISTA TICINESE DI DIRITTO

II- 2011

*Michele Albertini*

**La nuova legge archivistica cantonale  
completa la trilogia  
Protezione dei dati, trasparenza e archiviazione:  
una legge per ogni materia**

# La nuova legge archivistica cantonale completa la trilogia Protezione dei dati, trasparenza e archiviazione: una legge per ogni materia

*Michele Albertini\**

- I. 15 marzo 2011: una data storica
  - II. Le premesse per una legge archivistica cantonale
  - III. Gli scopi e i fondamenti
  - IV. Il campo di applicazione, le competenze e i compiti
  - V. Gli elementi principali della legge e il loro coordinamento con la LIT e la LPDP
    - 1. Gestione dei documenti
    - 2. Obbligo di offerta
    - 3. Obbligo di conservazione, divieto di distruzione e di alterazione
    - 4. Accessibilità e utilizzazione degli archivi
    - 5. Procedura e rimedi giuridici
    - 6. Sanzioni
  - VI. Il rapporto fra trasparenza, protezione dei dati e archiviazione nella gestione dei documenti
- Annesso : DL del 24 novembre 1874 sulla riorganizzazione dell'Archivio cantonale

## **I. 15 marzo 2011: una data storica**

Il 15 marzo 2011 è una data significativa per chi produce e conserva la documentazione pubblica e per chi ha interesse a consultarla. Il Gran Consiglio ticinese ha infatti approvato – dopo un iter tortuoso e ampi dibattiti anche mediatici – la *legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT<sup>1</sup>)*, dando finalmente evasione a un'iniziativa parlamenta-

---

\* Dott. iur., consulente giuridico del Gran Consiglio e incaricato cantonale della protezione dei dati; membro del gruppo di lavoro per una legge cantonale sull'archiviazione istituito dal Consiglio di Stato. Il presente contributo trae spunto da una conferenza che l'autore ha tenuto il 1° ottobre 2010 a Lugano nell'ambito di «Ottobre con l'Archivio storico – Ciclo d'incontri per i 30 anni».

<sup>1</sup> FU 24/2011 del 25 marzo 2011 pag. 2312.

re del 1993<sup>2</sup> e riscontro, seppur indiretto, anche all’iniziativa popolare del 2007 che chiedeva di legiferare in materia<sup>3</sup>. Ma il legislatore cantonale non si è fermato qui. Il giorno medesimo, senza discussioni – anzi, quasi in sordina – ha dato luce verde anche a un’altra normativa, non meno importante, la *legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici* (LArch<sup>4</sup>), che analogamente alla sua approvazione parlamentare ha suscitato pochi dibattiti nelle istituzioni, nella società civile e nei mass media. Questo silenzio, relativo, è un fatto invero piuttosto curioso, anzitutto perché l’adozione di una normativa archivistica era postulata da anni e precedenti tentativi erano falliti. Questa inerzia è inoltre curiosa perché la legge offre nuove opportunità informative al pubblico oltre ad assegnare importanti compiti e competenze alle autorità e agli organismi preposti ad applicarla. Un’altra circostanza ancora è degna di nota: ignoro quante – poche – volte sia successo che in una sola tornata parlamentare, addirittura il giorno stesso, il Parlamento cantonale abbia approvato due leggi completamente *nuove*, contenenti in parte principi del tutto innovativi e di grande impatto sulla gestione del patrimonio documentario dello Stato. Nel caso della LIT e della LArch – normative parallele di pari rango, che hanno però seguito iter legislativi diversi e non coordinati fra loro – questo è successo. È una coincidenza singolare. Ad ogni buon conto, il 15 marzo 2011 passerà alla storia della nostra legislazione.

---

<sup>2</sup> Iniziativa parlamentare legislativa del 6 dicembre 1993 presentata nella forma generica dai deputati Chiara Simoneschi-Cortesi, Emilio Catenazzi, Carlo Donadini, Luigi Pedrazzini e Giorgio Zappa «Per una legge sull’informazione», accolta dal Gran Consiglio nel suo principio il 4 dicembre 1995.

<sup>3</sup> Iniziativa popolare legislativa del 17 settembre 2007 presentata nella forma generica «Per una legge sulla trasparenza dello Stato» (FU 77/2007 del 25 settembre 2007, pag. 7382). Alla chiusura redazionale di questo contributo l’iniziativa è ancora pendente. I promotori non l’hanno infatti ritirata siccome ritenuti insoddisfatti dell’esito dei lavori parlamentari per quanto riguarda i due temi specifici dell’accesso ai verbali delle autorità che siedono a porte chiuse (escluso) e dell’applicabilità della legge anche ai documenti confezionati prima dell’entrata in vigore della normativa (pure esclusa). L’elaborazione del testo conforme è attualmente al vaglio della Commissione della legislazione del Gran Consiglio; non si può quindi escludere che l’uno o l’altro punto della legge, che non è ancora in vigore, possa ancora subire modifiche.

<sup>4</sup> FU 24/2011 del 25 marzo 2011 pag. 2321.

I due nuovi ordinamenti vanno a completare, venticinque anni dopo, l'impianto giuridico introdotto con la *legge sulla protezione dei dati personali* (LPDP<sup>5</sup>). Ben si può dire, quindi, che il «gruppo di tre opere dello stesso autore e strettamente connesse tra loro» – così si esprime il SABATINI/COLETTI alla voce «trilogia» – è finalmente composto! Ora, anche il Cantone Ticino dispone per il settore pubblico di un quadro legale che disciplina il percorso completo di un documento, dalla sua creazione alla sua distruzione o archiviazione definitiva. Sta qui il nesso essenziale tra le tre normative, che mi ha indotto a impiegare, con un po' di enfasi, il termine «trilogia». Pur perseguendo scopi diversi, le tre regolamentazioni appartengono, per così dire, alla stessa famiglia, come traspare dai fondamenti seguenti:

- la legge sulla protezione dei dati personali disciplina la raccolta, la conservazione, l'archiviazione e l'eliminazione di dati personali, come pure la loro accessibilità (diritto di informazione o di accesso);
- la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato disciplina la gestione di documenti pubblici ufficiali e la loro accessibilità (diritto di accesso);
- la legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici disciplina la raccolta, la conservazione e la gestione di documenti aventi valore archivistico, come pure la loro accessibilità (diritto di consultazione).

Le tre normative tematizzano infatti istituti ed elementi sostanzialmente comuni, affrontandoli però nell'ottica della materia interessata. Così, il diritto di informazione, di accesso e di consultazione – che dir si voglia – è contemplato da tutti e tre gli ordinamenti e persegue le stesse finalità, ma – a dipendenza della legge applicabile – ha, o può avere, un contenuto e un'estensione diversi relativamente alla titolarità del diritto, all'oggetto, alle modalità di esercizio e ai rimedi giuridici per renderlo effettivo.

Ciò posto, ci si potrebbe anche domandare se sia del tutto sensato disporre di tre leggi separate, anziché di una sola, per disciplinare, in definitiva, diversi temi comuni. Nel legiferare in queste materie, il Cantone Ticino

---

<sup>5</sup> Legge del 9 marzo 1987 (RL 1.6.1.1).

si è inserito nel solco di una tendenza nazionale un po' disordinata, avviatasi nella seconda metà degli anni novanta del secolo scorso. Al pari di diversi Cantoni (Berna e Giura, per esempio) e della Confederazione, il nostro Cantone ha optato per la soluzione legislativa «*tre materie, tre leggi*» – per ragioni di opportunità politica e per non stravolgere un impianto in parte già esistente che comunque lascia adeguato spazio a soluzioni differenziate – mentre altri hanno ritenuto opportuno disciplinare le materie in *due* leggi (protezione dei dati e trasparenza in un atto, archiviazione nell'altro, come per esempio Zurigo, Ginevra, Soletta e Svitto) e altri ancora addirittura tutte e *tre*, seguendo un'impostazione decisamente innovativa, in un solo atto legislativo (legge sulla protezione dei dati, sulla trasparenza e sull'archiviazione, come Argovia e Vallese). Oltre alla forma, il quadro giuridico a livello nazionale appare ancora frammentato anche dal punto di vista del contenuto e della densità normativa. È però vero, e va sottolineato come punto comune, che le normative recenti tendono generalmente a privilegiare soluzioni che si riassumono in *leggi quadro*, snelle, concentrate su principi univoci e regole essenziali, seguendo il modello, ormai consolidato, della legge federale sull'archiviazione (LAR<sup>6</sup>), la cui adozione ha progressivamente dato chiari impulsi ai Cantoni. Questa opzione contribuisce quindi a ridimensionare, in parte almeno, le carenze di armonizzazione sostanziale a livello nazionale. Anche il Cantone Ticino ha seguito questa via.

Nel presente contributo mi concentrerò specificamente sulla nuova legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici, sulle sue caratteristiche principali e sul suo rapporto con la legge sulla protezione dei dati e con quella sulla trasparenza. Tratterò alcune sue peculiarità, rinviando per un esame generale e per gli approfondimenti al messaggio n. 6377 del 6 luglio 2010 del Consiglio di Stato, che illustra in modo chiaro e completo le finalità e le motivazioni che hanno condotto all'adozione della novella e commenta in modo preciso le singole disposizioni di legge, e al relativo rapporto n. 6377R del 2 marzo 2011 della Commissione della legislazione del Gran Consiglio sul messaggio citato.

---

<sup>6</sup> Legge federale del 26 giugno 1998 (RS 152.1).

## II. Le premesse per una legge archivistica cantonale

Lo scopo primario dell'archivistica è di garantire la memoria collettiva dello Stato, formando e rendendo accessibile un patrimonio documentario coerente per le generazioni future. La costituzione e la conservazione del patrimonio d'archivio avvengono dopo aver esaminato il valore archivistico, per decidere cioè se conservare o eliminare per sempre un certo tipo di documenti. Questa selezione materiale della massa di informazioni prodotte discerne ciò che può essere ritenuto meritevole di essere tramandato in virtù del suo potenziale informativo – suscettibile quindi di determinare l'immagine dell'operato delle generazioni di oggi e delle sue spinte e motivazioni agli occhi di chi vorrà ricostruirlo in futuro – da quello che invece non lo è, indipendentemente dalle esigenze e dagli interessi, diversi da quelli archivistici, che hanno indotto i produttori a creare e a utilizzare la documentazione negli anni.

Questo processo non può essere improvvisato o lasciato semplicemente alla discrezione o alla sensibilità, soggettiva, di chi opera nel settore. Occorre un ordinamento legale settoriale che esprima principi unitari per l'acquisizione, la gestione e la conservazione durevole della documentazione di valore archivistico e attribuisca agli organi coinvolti competenze chiare e compiti specifici. Un ordinamento moderno dovrà altresì considerare, tra le altre cose, gli elementi per un'ampia accessibilità pubblica alle informazioni conservate, confrontati e ponderati con quelli necessari alla tutela della personalità, della sfera privata e quindi anche della protezione dei dati personali.

In materia archivistica, il quadro giuridico cantonale ticinese vigente è decisamente frammentato e dispersivo, e non permette quella visione d'insieme ormai necessaria in un'epoca, come quella attuale, contraddistinta da un sempre crescente consumo di informazioni. L'archivistica è formalmente disciplinata dal decreto legislativo del 24 novembre 1874 sulla riorganizzazione dell'Archivio cantonale<sup>7</sup> – che non è mai stato

---

<sup>7</sup> Nuova raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1886 in vigore, vol. 1, pag. 165. Il decreto non è pubblicato nella raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino ed è riprodotto alla fine del presente contributo.

formalmente abrogato malgrado sia vetusto e superato – e da alcune norme puntuali del diritto settoriale cantonale (e comunque non necessariamente finalizzate a regolamentare l’accesso e la consultazione di archivi o di dati archiviati), completate dal regolamento autonomo dell’Archivio di Stato del novembre 2009, che disciplina la consultazione dei materiali d’archivio.

Questo complesso giuridico dispersivo non facilita certamente l’attività degli addetti ai lavori, e specialmente dei ricercatori, per i quali esistono, di fatto e in quanto pertinenti, solo le disposizioni topiche del diritto settoriale federale e cantonale – contenute per esempio nell’ordinanza federale sullo stato civile (OSC<sup>8</sup>) e nella legge organica comunale (LOC<sup>9</sup>) – oppure comunale (come è il caso per Locarno, che dispone di un’ordinanza municipale sull’Archivio della Città<sup>10</sup>). Il tutto in un ambito in cui è arduo desumere direttamente dal diritto costituzionale la prerogativa di accedere alle fonti in base alle libertà d’opinione e informazione, della scienza e della ricerca: l’archivio non è infatti (ancora) considerato alla stregua di una fonte liberamente accessibile, ancorché qualche apertura nella prassi, specie del Tribunale federale, non manchi<sup>11</sup>. Ad ogni buon conto, il compito primario di definire le regole spetta, come è giusto che sia, al legislatore.

In assenza di norme puntuali è stata forte finora la tentazione di impiegare la legge cantonale sulla protezione dei dati personali come una sorta di «*legge archivistica supplente*», per dedurvi, in particolare dall’art. 15, le basi legali per l’accesso a fonti storiche a scopo di ricerca. E ciò malgrado fosse attestata la sostanziale inidoneità di detta normativa, essendo limitata ai soli dati personali e non adatta a definire il valore archivistico di documenti né predisposta a disciplinare l’accessibilità generale ai dati

---

<sup>8</sup> Ordinanza del 28 aprile 2004 (RS 211.112.2), specie l’art. 60.

<sup>9</sup> Legge del 10 marzo 1987 (RL 2.1.1.2), specialmente l’art. 105; cfr. al riguardo anche il parere del Responsabile per la protezione dei dati (ora Incaricato cantonale della protezione dei dati) intitolato «Accesso ai dati dell’Archivio comunale», pubblicato in *Conoscere per deliberare*, fascicolo X, dicembre 2003, pag. 44 segg.

<sup>10</sup> Ordinanza del 10 maggio 1990.

<sup>11</sup> Cfr. DTF 127 I 145.

archiviati definitivamente. Ma il richiamo alla legge sulla protezione dei dati è stato – ed è – comunque, almeno in parte, utile e opportuno, poiché nella sua qualità di legge trasversale e generale essa definisce principi guida validi per tutti i settori del diritto e quindi, in principio, anche per le attività d'informazione private e pubbliche. Inoltre essa stabilisce il principio basilare – anche per le autorità archivistiche – secondo cui un'elaborazione di dati personali deve poggiare su una base legale specifica. A questo scopo, nel 2004 l'Incaricato cantonale della protezione dei dati aveva redatto e diffuso un parere generale, intitolato «*Accesso agli archivi a scopo di ricerca*»<sup>12</sup>, comprensivo di *linee guida*, volte a garantire – in applicazione dell'art. 15 cpv. 2 a 4 LPDP – che l'utilizzazione di dati personali acquisiti da atti e documenti conservati negli archivi comunali ai fini di una ricerca (storica) non riferita a persone specifiche si svolgesse nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare della tutela della loro sfera privata, e della parità di trattamento. Si erano quindi identificati degli standard che potessero garantire una protezione effettiva fintanto che non fosse stata emanata una legge archivistica (di cui l'Incaricato sollecitava l'emanazione), e ciò senza ostacolare inutilmente o eccessivamente la ricerca<sup>13</sup>.

Come stabilito anche dal Tribunale federale<sup>14</sup>, l'accesso agli archivi va infatti disciplinato da disposizioni legali, così da permettere, se del caso con un ricorso, anche la verifica della loro costituzionalità. In definitiva, solo con l'adozione delle necessarie basi legali è possibile determinare il principio della libera consultazione degli archivi almeno per quanto riguarda il complesso dei documenti per i quali, da molti anni ormai, non esiste più un interesse alla tutela, subordinando invece il resto dei fondi a termini di protezione e a ulteriori restrizioni della consultabilità, a dipendenza degli interessi in gioco.

---

<sup>12</sup> Pubblicato nel sito [www.ti.ch/protezionedati](http://www.ti.ch/protezionedati).

<sup>13</sup> Su un caso di applicazione delle citate linee guida cfr. la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 52.2004.238 del 26 marzo 2006, pubblicata in RtiD II-2006 n. 2.

<sup>14</sup> Sentenza del 23 dicembre 1992 in: plädoyer 4/1994 pag. 55 segg.



### III. Gli scopi e i fondamenti

In considerazione di quanto descritto, non è stato difficile trovare argomenti validi per un riordino, non solo formale, dell'ordinamento giuridico in materia. La motivazione per una legge archivistica è sostanzialmente quella di disporre di un impianto giuridico di base, moderno e adeguato, che:

- attui i diritti fondamentali, in particolare le libertà di comunicazione, d'informazione, di opinione come pure della scienza e della ricerca;
- funga da strumento per garantire la conservazione della memoria dello Stato oltre che per assicurare la trasparenza e il controllo sull'operato dell'ente pubblico;
- consideri opportunamente il fatto che sul territorio cantonale esistono, oltre all'Archivio di Stato, altre entità (enti pubblici e soggetti incaricati di compiti d'interesse pubblico cantonale) che, in modo corrispondente, si occupano dell'archiviazione di documenti, e il cui grado di autonomia giuridica e amministrativa va rispettato, al pari delle loro esigenze operative;
- stabilisca regole quadro armonizzate con altre leggi affinché sia coperto l'intero ciclo di esistenza di un documento, creando le condizioni per il successivo versamento, la conservazione, l'accessibilità e l'utilizzazione del patrimonio documentario, all'insegna della razionalizzazione e della concertazione, segnatamente in caso di messa in opera di progetti di gestione informatizzata degli archivi;
- determini principi unitari del campo archivistico per la gestione organizzata di tutti gli archivi pubblici e la tutela dei documenti, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e quindi delle esigenze per un'archiviazione (anche) elettronica, con l'obiettivo di assicurare a tempo indeterminato la leggibilità e la comprensibilità dei documenti attraverso l'acquisizione dei necessari elementi per la contestualizzazione delle informazioni contenutevi, secondo standard di compatibilità aggiornati;
- vista l'enorme massa di informazioni e l'impossibilità di conservare l'intera produzione, definisca anche i criteri per una sua consapevole selezione;

- promuova la collaborazione tra autorità amministrative e archivi pubblici, creando le premesse affinché gli organi e i servizi che elaborano i documenti nell'esercizio del compito pubblico garantiscano la disponibilità e l'integrità della documentazione, sin dalla sua creazione, mediante provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati;
- definisca principi e modalità di accesso alle informazioni che contemplino misure adeguate a tutela di interessi pubblici e privati e degni di protezione, in special modo di protezione della personalità, della sfera privata e della protezione dei dati, garantendo la parità di trattamento degli utilizzatori e il divieto d'arbitrio;
- contenga regole di procedura, rimedi giuridici ed eventuali sanzioni;
- e, da ultimo ma non per ultimo, si inserisca in modo armonico nel quadro giuridico unitario relativo alla protezione dei dati e alla trasparenza dell'attività amministrativa.

#### **IV. Il campo di applicazione, le competenze e i compiti**

La risposta più coerente a questi postulati non poteva essere che un *fondamento giuridico unitario*, e di base, nella forma di una legge quadro, *per tutti gli archivi pubblici del Cantone*, concretato con la LArch e relativo regolamento di applicazione. Affinché l'archiviazione possa raggiungere i suoi scopi, garantendo la certezza del diritto, sono stati assoggettati alla legge archivistica tutti gli enti e organismi che nel nostro Cantone adempiono compiti pubblici, siano essi persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato, inclusi i rispettivi organi, amministrazioni e commissioni che ne dipendono (art. 2 LArch)<sup>15</sup>. Restano evidentemente esclusi gli archivi che rientrano nel campo di applicazione della legislazione federale.

Si è optato per un atto normativo *di rango formale* anche a motivo dell'ingerenza nell'autonomia di questi enti e organismi, concretata nella definizione di principi di gestione documentale e di archiviazione univo-

---

<sup>15</sup> Per la lista dettagliata ma non esaustiva degli enti e organismi subordinati si veda il messaggio n. 6377 cit., pag. 2 e 3, commento all'art. 2 LArch.

ci e uniformi per tutti i servizi produttori di documenti e archivi pubblici sottoposti alla LArch. Per il resto l'autonomia di questi enti è preservata, nel senso che a dipendenza dello statuto e del grado di autonomia dei diversi enti, è conferita loro maggiore o minore autonomia nell'esecuzione della legge. Anzitutto all'Archivio di Stato, organizzato nella forma di un'unità amministrativa autonoma pilota<sup>16</sup>, è data ovviamente grande autonomia quale centro di competenze cantonale e organo di riferimento per l'archiviazione dei documenti del Cantone, confezionati in particolare dagli organi istituzionali del potere legislativo ed esecutivo e rispettivi organi e istanze subordinate, specie l'amministrazione cantonale (art. 4 cpv. 1 e 2 e art. 16 LArch). Parallelamente, trovano pari valore e dignità anche gli altri istituti archivistici esistenti sul territorio ticinese. In effetti la legge non solo assicura, ma anche impone, agli altri enti pubblici del Cantone (specialmente ai Comuni e agli altri enti locali; art. 4 cpv. 5 LArch) il compito di occuparsi autonomamente dell'archiviazione dei propri documenti nel rispetto dei principi della LArch, e quindi senza facoltà, in principio, di delegare tale compito all'Archivio di Stato<sup>17</sup>. Ne consegue che questi enti – oltre agli istituti e corporazioni di diritto pubblico cantonale indicati dal Consiglio di Stato nel regolamento di applicazione della LArch (art. 4 cpv. 4 LArch) – devono avere un proprio istituto archivistico o un'unità specialmente preposta al riguardo che funga da proprio organo di riferimento principale in materia.

Alla stessa stregua dei Tribunali federali, la magistratura ticinese ha la competenza di emanare proprie disposizioni normative<sup>18</sup>, anch'essa ossequiando le massime della LArch. Ha però la facoltà, sussidiaria, di offri-

---

<sup>16</sup> Cfr. il decreto legislativo concernente la creazione di quattro Unità Amministrative Autonome pilota del 19 settembre 2006 (RL 2.5.1.1.3.1) e il decreto legislativo concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità Amministrative Autonome dell'11 ottobre 2005 (RL 2.5.1.1.3), valido fino al 31 dicembre 2011.

<sup>17</sup> Cfr. anche il rapporto n. 6377R pag. 6.

<sup>18</sup> Si vedano, quali esempi, le soluzioni adottate dal Tribunale federale (ordinanza relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione del 27 settembre 1999; RS 152.21), dal Tribunale penale federale (regolamento concernente l'archiviazione del 17 gennaio 2006; RS 152.12) e dal Tribunale amministrativo federale (regolamento concernente l'archiviazione del 9 dicembre 2010; RS 152.13).

re all'Archivio di Stato di riprendere i documenti, qualora non sia in grado di occuparsene autonomamente (art. 4 cpv. 3 LArch).

Per i privati incaricati di compiti d'interesse pubblico le regole sono sostanzialmente le medesime. Visto l'aumento esponenziale della produzione documentaria, è impensabile concentrare presso l'Archivio di Stato tutti gli archivi che abbiano rilevanza storica. Di conseguenza è auspicabile che i privati incaricati di compiti pubblici provvedano autonomamente e con i loro mezzi all'archiviazione, anche se non si può escludere d'acchito che, quanto meno in situazioni di forza maggiore, i documenti siano offerti all'Archivio di Stato oppure a un altro istituto archivistico, a dipendenza della natura e dell'ambito geografico della loro attività (art. 4 cpv. 5 LArch)<sup>19</sup>.

## **V. Gli elementi principali della legge e il loro coordinamento con la LIT e la LPDP**

### ***1. Gestione dei documenti***

Il processo di conservazione e archiviazione è parte integrante della gestione documentaria, contribuisce alla sua razionalizzazione e al suo buon funzionamento. La LArch stabilisce il principio – fondamentale nell'ottica della conservazione a lungo termine del patrimonio culturale – che impone agli organi e ai servizi che elaborano i documenti nell'esercizio del proprio compito pubblico di gestire i documenti in modo ordinato, sistematico e razionale, garantendo in particolare la disponibilità, l'integrità, la protezione e la sicurezza dei dati e di adottare le necessarie prescrizioni e misure organizzative (art. 5 cpv. 2 LArch). Di particolare interesse nel contesto è anche una specifica disposizione, l'art. 18 cpv. 4 LArch, che obbliga gli organi responsabili del Cantone a consultare l'Archivio di Stato in caso di messa in opera di progetti di gestione informatizzata degli archivi. Questo impegno non si limita ai servizi del Cantone – specie all'amministrazione cantonale che fa sostanzialmente capo al Centro dei sistemi informativi del Dipartimento delle finanze e dell'eco-

---

<sup>19</sup> Cfr. messaggio n. 6377 cit., pag. 19, commento all'art. 4 cpv. 5 LArch.

nomia – ma anche a tutti gli organi degli enti assoggettati alla LArch. L'intento, evidente, è di promuovere, già allo stadio di pianificazione dei singoli progetti e anche nell'ambito del loro sviluppo e della loro attuazione, una certa uniformità a livello cantonale, che esige un impiego attento e costante di risorse per assicurare un'adeguata conservazione dei documenti a lungo termine, tenendo conto della necessità di adeguare gli standard all'evoluzione tecnologica. A questo riguardo, non può sfuggire una certa analogia dell'art. 18 cpv. 4 LArch con l'art. 18 cpv. 2 LPDP. Quest'ultimo disposto prevede che prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone, l'organo responsabile ne informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati. Questa disposizione persegue finalità certo diverse dall'art. 18 cpv. 4 LArch, ma ha in comune il fatto che dà forma legale – seguendo un'impostazione di tecnica legislativa moderna – all'obbligo di coinvolgere le autorità incaricate per legge di fornire consulenza in materia già nelle fasi procedurali preliminari dei progetti di elaborazione automatizzata, con tutti i benefici del caso.

La legge archivistica enuncia i principi per la conservazione dei documenti presso le unità amministrative prima dell'archiviazione, ma rinuncia a disciplinarne le modalità e i criteri specifici che li concretizzano: questo tema è oggetto di altre normative, in particolare della LIT (art. 22), della LPDP (art. 6 segg.), e soprattutto delle rispettive, più o meno puntuali norme di attuazione, come pure dell'ulteriore diritto settoriale federale e cantonale, che rimane riservato.

## **2. Obbligo di offerta**

Con la nuova legge, alla vecchia pratica del *versamento* subentra l'obbligo di *offerta*, all'istituto archivistico competente, dei documenti usciti dal ciclo dell'attività amministrativa corrente (art. 5 cpv. 3 LArch). Ciò comporta per tutte le autorità che producono documenti l'obbligo generale di conservarli fintanto che non sarà stato deciso sul loro valore archivistico, e quindi sul loro versamento per l'archiviazione definitiva. A questo principio generale le disposizioni speciali del diritto federale e

cantonale possono derogare ove siano dati motivi oggettivi<sup>20</sup>. Come stabilito all'art. 4 cpv. 5 LArch, un obbligo di offerta all'istituto archivistico competente cade, nella misura in cui gli enti e gli organismi assoggettati alla LArch sono competenti per l'archiviazione autonoma dei loro documenti.

Si può infine rilevare che l'obbligo generale di conservazione dei documenti in conformità ai principi unitari della legge archivistica non vale, come ovvio, solo per gli organi e i servizi come illustrato nel punto 1 precedente, ma a partire dal versamento della documentazione anche per tutti gli istituti archivistici degli enti pubblici e privati competenti per l'archiviazione dei propri documenti (art. 4 LArch).

### **3. *Obbligo di conservazione, divieto di distruzione e di alterazione***

Oltre a essere inalienabili e la loro acquisizione non soggetta a prescrizione (art. 6 LArch), gli archivi pubblici non possono, come ovvio, essere distrutti né modificati, neppure dai servizi che hanno versato i documenti e che chiedono di poterli consultare successivamente, anche durante il termine di protezione, esercitando una facoltà peraltro prevista dal nuovo ordinamento (art. 13 cpv. 4 LArch). Anche alle persone interessate è precluso il diritto di esigere la distruzione o la rettifica di dati archiviati (art. 12 cpv. 3 LArch).

Per non vanificare lo scopo della legge, il divieto di distruzione si estende anche ai documenti dell'attività amministrativa corrente, e quindi ai documenti ancora da offrire: a questo riguardo, la LArch impone agli organi e ai servizi che elaborano i documenti nell'esercizio del compito pubblico di definire le modalità e i termini di conservazione in base a oggettive esigenze di utilizzazione, rispettando i termini definiti nelle

---

<sup>20</sup> Ad esempio, per quanto riguarda il diritto federale, l'art. 28 cpv. 2 dell'ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) del 4 dicembre 2009 (O-SIC; RS 121.1), stipula che il SIC «non offre per l'archiviazione i dati e i documenti classificati provenienti da relazioni dirette con servizi di sicurezza esteri e quelli provenienti dalla ricerca di informazioni operativa ma, d'intesa con l'Archivio federale, li conserva internamente e li distrugge dopo 45 anni».

leggi federali e cantonali (art. 5 cpv. 1 LArch)<sup>21</sup>. Esaurita la loro utilità per l'attività amministrativa corrente, essi vanno offerti all'istituto archivistico competente (art. 5 cpv. 3 LArch). Fintanto che il valore archivistico dei documenti non è accertato, la loro distruzione è possibile solo previa autorizzazione dall'istituto archivistico competente (art. 5 cpv. 4 LArch). Se il valore archivistico è accertato, spetta all'istituto archivistico competente provvedere alle misure opportune per la conservazione a tempo indeterminato dei documenti. Se il valore archivistico è invece negato, la documentazione dev'essere distrutta dall'unità amministrativa responsabile, riservati i vincoli legali del diritto speciale e quelli della protezione dei dati che ne permettono, a determinate condizioni di cui tra poco si dirà, l'ulteriore conservazione presso i servizi produttori.

A quest'ultimo riguardo è determinante il disposto centrale dell'art. 21 LPDP, che è stato contemporaneamente modificato per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte con la LArch, ma che già prevedeva nella sostanza l'importante dovere – recepito nell'art. 5 cpv. 1 LArch – degli enti assoggettati di definire le forme e i termini di conservazione in base a oggettive esigenze di utilizzazione, ove tali modalità non siano determinate da norme speciali del diritto federale o cantonale (nuovo art. 21 cpv. 2 LPDP)<sup>22</sup>. In caso di elaborazione di dati personali non è applicabile l'art. 5 cpv. 1 LArch, ma la nuova versione dell'art. 21 cpv. 2 LPDP, in forza al rinvio contenuto nell'art. 5 cpv. 5 LArch. Lo stesso vale anche per i capoversi 3 e 4 dell'art. 5 LArch. Ribadito il concetto secondo cui i dati personali sono conservati fintanto che sono date specifiche e obiettive esigenze di utilizzazione e che risultano pertanto necessari per gli scopi per i quali sono stati lecitamente raccolti o elaborati (art. 21 cpv. 1

---

<sup>21</sup> Così ad esempio l'art. 103 del nuovo codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS. 312.0) stabilisce che gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell'azione penale e della pena (cpv. 1); fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo, che vanno restituiti agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato (cpv. 2).

<sup>22</sup> Anche le riserve del diritto speciale di cui all'art. 21 LPDP sono state armonizzate con l'art. 5 cpv. 1 LArch: per riprendere l'esempio della nota precedente, l'art. 99 cpv. 2 CPP stipula che la durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l'art. 103 CPP (fatte salve le disposizioni di legge dell'art. 99 cpv. 3).

LPDP), il disposto impone all'organo responsabile, in conformità alla LArch, di offrire all'istituto archivistico competente di riprendere tutti i documenti contenenti dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente o che non sono più utili per l'attività corrente, determinando in collaborazione con l'istituto archivistico competente le modalità di conservazione di tali documenti (art. 21 cpv. 3 e 4 LPDP). I dati designati privi di valore archivistico dall'istituto archivistico competente devono essere distrutti dall'organo responsabile, tranne nei casi in cui essi sono resi anonimi o devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata (art. 21 cpv. 5 LPDP)<sup>23</sup>. In questo senso l'art. 21 LPDP (perlomeno con riferimento ai capoversi 1, 3 - 5) costituisce *lex specialis* rispetto all'art. 5 cpv. 1 e 3 LArch.

Dal canto suo, la LIT non contiene disposizioni peculiari sul destino dei documenti ufficiali non più utili o necessari per l'attività amministrativa corrente. Ma non sussiste una lacuna: esaurito il loro scopo amministrativo, essi non devono essere conservati ulteriormente (solo) per assicurare la loro accessibilità in virtù del principio di trasparenza della LIT. Vanno invece offerti all'istituto archivistico competente nei termini dell'art. 5 cpv. 3 LArch, che integra e completa, quale *lex specialis*, la disciplina della LIT. In altre parole, lo scopo della conservazione di questi documenti non è più quello di servire all'espletamento dell'attività amministrativa ordinaria, ma di fungere da patrimonio archivistico, qualora ne sia accertato il valore. Per il resto, richiamata e ribadita la riserva dell'art. 21 LPDP, essi vanno di principio distrutti. Ne discende che per siffatti documenti ufficiali che non rientrano più nel campo di applicazione della legge sulla trasparenza, l'accesso pubblico – nel principio, nelle limitazioni e nelle modalità – è retto dalla LArch e non più dagli art. 8 segg. LIT. All'atto pratico, la questione non dovrebbe porre soverchie

---

<sup>23</sup> Per più ampi dettagli cfr. messaggio n. 6377 cit., pag. 34 segg., commento all'art. 21 LPDP. Questo disposto, peraltro, recepisce l'art. 4 n. 3 della decisione quadro dell'Unione europea n. 2008/977/GAI del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GUUE L 350/60 del 30 dicembre 2008), normativa che vincola la Svizzera in virtù della sua associazione agli accordi di Schengen e Dublino.



difficoltà interpretative alla luce della disposizione di coordinamento tra LIT e LArch, laddove si precisa che i documenti accessibili al pubblico già prima del loro versamento a un istituto archivistico (e questo, in modo particolare, in applicazione della LIT), lo restano anche in seguito (art. 7 cpv. 2 LArch).

#### **4. *Accessibilità e utilizzazione degli archivi***

Un altro punto centrale della legge archivistica è sicuramente il principio della *libera e gratuita consultazione* dei documenti conservati presso gli istituti archivistici competenti per soddisfare le esigenze del pubblico interessato alla consultazione per ricerche scientifiche, per scopi di informazione, o anche solo per interesse individuale.

Il principio della libera e gratuita accessibilità agli archivi – che ancora e attua a livello legislativo le libertà fondamentali della comunicazione, dell'informazione, della libertà di opinione e di scienza e ricerca – non è tuttavia assoluto. L'accessibilità non è infatti immediata, poiché occorre che sia scaduto un termine legale di protezione. Al pari della legge archivistica federale e di altri Cantoni, la nuova legge ha optato per il termine generale, ormai divenuto standard, di 30 anni (art. 7 cpv. 1 LArch). A prescindere dai termini di protezione, il principio della libera accessibilità non è assoluto anche per altre ragioni: se è prevista di massima la possibilità di autorizzare – comunque non in modo incondizionato – la consultazione degli archivi prima della scadenza di detto termine (art. 11 LArch), è anche contemplata, al contrario, la facoltà dell'istituto archivistico competente di prorogare il termine a tutela di interessi pubblici o privati preponderanti (art. 10 LArch), ritenuto in ogni caso che gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali meritevoli di particolare protezione sono soggetti a un termine di protezione più esteso (50 anni per le persone ancora in vita), salvo che la persona interessata ne abbia autorizzato la consultazione (art. 9 cpv. 1 LArch). Per le persone decedute il termine di 50 anni è soppresso dopo tre anni dal decesso (art. 9 cpv. 2 LArch).

In generale, la disciplina del diritto di accesso, con le sue limitazioni, ha voluto tener conto, oltre che dell'interesse generale all'accesso alle fonti,

anche delle esigenze di protezione dei dati delle persone interessate come pure della necessità di tutelare interessi pubblici e privati preponderanti, in un quadro complessivo in cui sia garantito il rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Su contenuto e portata degli articoli da 7 a 13 rinvio globalmente al relativo commento nel messaggio governativo<sup>24</sup> e, per quanto riguarda il diritto di accesso della persona interessata, alle puntualizzazioni nel capitolo successivo.

Vorrei nondimeno sottolineare un punto importante per chi si occupa di *ricerca*: durante il termine di protezione la consultazione degli archivi, compresi quelli ai sensi dell'art. 9 LArch (ossia classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali sensibili), può essere autorizzata a scopo di ricerca storica, oltre che per altri scopi d'interesse pubblico assimilabili (statistici, pianificatori, scientifici ecc.). La consultazione degli archivi durante il termine di protezione dev'essere possibile, sempre che nessuna prescrizione legale vi si opponga o non ne risultino lesi interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione (art. 11 cpv. 1 LArch). Nel ponderare gli interessi occorre stabilire se una ricerca concerne persone determinate (più o meno famose) oppure se è svolta in modo impersonale, e se i risultati sono pubblicati con riferimento alle persone oppure no. Alla stessa stregua del diritto federale (art. 13 cpv. 1 LAr), il fatto che una ricerca riguardi l'attività pubblica di un personaggio della vita pubblica, e che pertanto concerne una persona determinata, non fonda di regola un interesse privato preponderante degno di protezione dell'interessato che intende opporvisi, ma il tutto va evidentemente vagliato alla luce delle circostanze del caso concreto. Nella misura in cui il risultato della ricerca non concerne persone specifiche, ma per svolgerla occorre però accedere a documenti contenenti dati personali, è applicabile l'art. 11 cpv. 2 LArch, che costituisce una norma speciale rispetto all'art. 15 LPDP, disposto, questo, che era finora impiegato quale base legale per l'accesso alle informazioni. In effetti, rispetto all'art. 15 LPDP, l'art. 11 LArch – che risponde alle precipue esigenze del settore archivistico – ha una portata al contempo più ampia (perché non si riferisce solo a documenti contenenti dati personali e neppure esige necessa-

---

<sup>24</sup> Pag. 21 segg.

riamente una ricerca, tantomeno a scopo impersonale) e più restrittiva (perché è limitata ai soli dati archiviati soggetti a un termine di protezione ordinario o prorogato). Si è ritenuto che la possibilità di subordinare la consultazione a oneri e condizioni – o di rifiutarla qualora vi si oppongano, in un caso concreto, interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LArch – offra una cautela sufficiente e adeguata. Questo disciplinamento ha peraltro dato lo spunto per adeguare puntualmente il citato art. 15 LPDP. Si è colta l'occasione per esplicitare la massima generale secondo cui, in applicazione del principio di proporzionalità, dati personali possono essere elaborati o trasmessi per scopi impersonali solo se, per raggiungere gli scopi perseguiti, un'elaborazione o trasmissione in forma occultata non è possibile. Alcune condizioni cumulative dovranno tuttavia essere adempiute: i dati dovranno essere anonimizzati o, a dipendenza dei casi, pseudonimizzati, non appena lo permette lo scopo dell'elaborazione; i risultati dell'elaborazione devono essere pubblicati in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate, fermo restando che il destinatario deve presentare le condizioni per il rispetto del segreto e delle altre disposizioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati, ritenuto che un'ulteriore trasmissione dei dati personali a terzi soggiace ad autorizzazione dell'organo responsabile (art. 15 cpv. 1 lett. a - d LPDP)<sup>25</sup>.

Un'ulteriore restrizione del principio della libera e gratuita accessibilità agli archivi concerne anche il lato economico. La legge prevede infatti eccezioni alla gratuità, seppur in modo limitato e circoscritto, per non vanificare gli obiettivi di trasparenza dell'ordinamento: la mera consultazione e i servizi di base sono sempre gratuiti, ma ulteriori prestazioni, come per esempio riproduzioni e ricerche specifiche, vanno fatturate in base al dispendio di tempo e di materiale, secondo le tariffe che dovranno essere fissate dagli istituti archivistici competenti (art. 7 cpv. 3 LArch).

---

<sup>25</sup> Per maggiori ragguagli rinvio al messaggio n. 6377 cit., pag. 33 seg., commento all'art. 15 LPDP.

## 5. *Procedura e rimedi giuridici*

Contro le decisioni degli istituti archivistici competenti che a vario titolo applicano la legge sull'archiviazione, è dato diritto di ricorso all'autorità competente, secondo le indicazioni dell'art. 24 LArch. Per quanto non previsto dalla legge archivistica sono applicabili i disposti della legge di procedura per le cause amministrative (LPamm<sup>26</sup>). In sostanza, e in modo analogo ai diritti sanciti dalla LPDP e dalla LIT, se l'accesso a un documento archiviato è negato, differito nel tempo o in altro modo limitato, l'istituto archivistico competente deve emanare una decisione formale, e quindi impugnabile. Se i documenti archiviati chiesti riguardano dati personali del richiedente, il diritto di quest'ultimo di ottenere informazioni e di consultare gli archivi è disciplinato dalla LPDP, e in particolare dagli art. 23 e 24 LPDP, in forza al rinvio dell'art. 12 cpv. 1 LArch. La legge archivistica precisa tuttavia a quest'ultimo riguardo che le limitazioni sono decise dai servizi che versano i documenti, almeno durante il termine di protezione, e non dall'istituto archivistico al quale i documenti sono stati versati, poiché soltanto i servizi dispongono delle conoscenze per decidere se e quando eventuali limitazioni, fondate essenzialmente su interessi privati o pubblici contrastanti, siano effettivamente necessarie nel caso specifico, tenuto conto della natura costituzionale del diritto di accesso fondato sulla LPDP<sup>27</sup>. In questa misura, la «sovranità» sui documenti spetta quindi ancora al servizio produttore. Fatte salve le eccezioni dell'art. 12 cpv. 2 LArch, l'istituto archivistico competente decide soltanto dopo la scadenza del termine di protezione – poiché si può presumere che interessi contrari alla consultazione siano di portata decisamente minore visto il lasso di tempo trascorso dal loro versamento – e, in ogni caso, quando il diritto di informazione sia stato accordato in precedenza senza restrizioni.

---

<sup>26</sup> Legge del 19 aprile 1966 (RL 3.3.1.1), attualmente sottoposta a revisione totale.

<sup>27</sup> Il diritto di accesso ai propri dati personali è infatti l'elemento centrale del diritto costituzionale all'autodeterminazione informativa ancorato nell'art. 13 cpv. 2 della Costituzione della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e ribadito e precisato nell'art. 8 cpv. 2 lett. d della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 1.1.1.1).

## 6. *Sanzioni*

La legge archivistica contiene tre disposizioni preventive e repressive per garantire la tutela del patrimonio documentale. Anzitutto l'Archivio di Stato ha la facoltà di prevedere nel proprio regolamento un divieto d'accesso per le persone che abbiano violato in modo grave o ripetuto le disposizioni della LArch, del regolamento di applicazione o delle prescrizioni relative all'utilizzazione dei documenti (art. 23 LArch). Una norma penale (art. 25 LArch) sanziona la diffusione illecita di informazioni ancora riservate o in altro modo sottratte alla pubblicazione, ritenuto in ogni caso che la sottrazione e il danneggiamento di documenti di valore archivistico è punibile secondo le disposizioni del codice penale ordinario. Una disposizione disciplinare, infine, sanziona i membri di un'autorità e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle relative funzioni violano i loro doveri di servizio (art. 26 LArch).

## VI. **Il rapporto fra trasparenza, protezione dei dati e archiviazione nella gestione dei documenti**

Nel capitolo precedente sono state richiamate, in modo sommario, alcune disposizioni di coordinamento tra protezione dei dati e archiviazione. Manca però ancora un rilievo riassuntivo sugli elementi che accomunano e diversificano le leggi della trilogia protezione dei dati – trasparenza – archiviazione. Il breve esposto seguente concluderà la panoramica, certamente non esaustiva, sulla nuova LArch presentata in questo contributo.

*La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato*, oltre a essere preposta a regolamentare l'accesso ai documenti ufficiali delle autorità statali riferiti a procedure concluse (combinati art. 3 e 8 LIT)<sup>28</sup>, crea, nel contempo, le premesse per la loro archiviazione definitiva, indipendentemente dal supporto su cui i documenti sono registrati, dando mandato alle autorità responsabili di disciplinare la gestione e la conservazione dei documenti (art. 22 LIT). E questo allo stesso modo dell'art. 5 LArch,

---

<sup>28</sup> L'accesso ai documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali (art. 3 cpv. 1 LIT).

parimenti applicabile dato che, come già rilevato, esplica i suoi effetti anche per l'attività corrente delle autorità e degli enti pubblici assoggettati, oltre che, ovviamente, laddove i documenti non servono più agli scopi amministrativi (con conseguente obbligo di offerta all'istituto archivistico competente). L'accesso ai sensi della legge sulla trasparenza non si estende a tutta la produzione documentaria, ma è limitato a documenti ufficiali dell'attività amministrativa corrente o oggettivamente utili per l'adempimento dei compiti legali (art. 8 e 9 LIT). Accertato il valore archivistico, l'accesso alla documentazione non è più retto dalle disposizioni della LIT (art. 9 segg.), ma da quelle precipue della LArch, in particolare dalle disposizioni che regolano l'accessibilità e l'utilizzazione degli archivi, nonché, contestualmente, le relative restrizioni in virtù di interessi pubblici e privati preponderanti (art. 7 segg. LArch). Al riguardo va comunque ribadito e sottolineato l'importante principio secondo cui i documenti accessibili al pubblico già prima del loro versamento a un istituto archivistico lo restano anche in seguito (art. 7 cpv. 2 LArch). Questo è il caso per i documenti ufficiali resi pubblici in base alla LIT. L'accesso ai documenti ufficiali contenenti dati personali è invece retto – analogamente all'art. 12 cpv. 1 LArch – dalla LPDP, sia per quanto concerne i dati personali del richiedente (art. 3 cpv. 2 LIT combinato con gli art. 23 e 24 LPDP) sia nel caso in cui i documenti chiesti riguardano dati di terzi che non possono essere anonimizzati (art. 12 cpv. 2 LIT combinato con gli art. 11 segg. LPDP<sup>29</sup>).

Nel primo caso la procedura di accesso è regolata dalla LPDP, nel secondo invece dalla LIT, pur rimarcando che in caso di conflitto, di regola, il principio di trasparenza cede il passo al principio della protezione dei dati, siccome diritto costituzionale (mentre il primo non lo è<sup>30</sup>), come

---

<sup>29</sup> Questo non è infatti un caso che riguarda l'accesso del richiedente ai propri dati, disciplinato come diritto individuale agli art. 23 e 24 LPDP, ma di trasmissione di dati personali a terzi privati da parte di un organo pubblico, che deve rispettare le severe esigenze degli art. 11 segg. LPDP. Allo stesso modo dei disposti della LPDP modificati contestualmente all'adozione della LArch, anche questi ultimi sono stati adeguati alla nuova disciplina della LIT, creando quindi le basi per un opportuno coordinamento delle normative.

<sup>30</sup> La Costituzione ticinese con contempla infatti un diritto fondamentale all'informazione cosiddetta passiva (trasparenza). La libertà d'informazione quale diritto indivi-

spiega del resto anche il messaggio n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato<sup>31</sup>.

La *legge sulla protezione dei dati personali*, preposta a disciplinare l'elaborazione di dati personali, riferiti principalmente ma non esclusivamente a procedure concluse (art. 3<sup>32</sup> e 4 LPDP), crea anch'essa, nel contempo, le premesse per l'archiviazione definitiva dei dati personali e quindi dei documenti (o altri supporti) che li contengono. La LPDP stabilisce le regole per la raccolta, l'utilizzazione, la trasmissione, la conservazione e la distruzione di dati personali (art. 6 segg.), nonché i diritti del cittadino in materia, in particolare il diritto di accesso del richiedente limitato però ai soli suoi dati personali e non a quelli di terzi (art. 23 e 24). La legge archivistica entra in linea di conto solo in un secondo tempo, quando i documenti non servono più agli scopi amministrativi. In questo caso si applica l'art. 21 LPDP, che dispone l'obbligo di offerta all'istituto archivistico competente. Una volta deciso il destino dei dati (e del supporto che li contiene), la protezione specifica dei dati personali (definitivamente) archiviati non è disciplinata dalla LPDP ma dalla LArch, in particolare dalle disposizioni che regolano l'accessibilità degli

---

duale sancito all'art. 8 cpv. 2 lett. c Cost./TI non ha una portata più ampia dell'art. 16 cpv. 3 Cost. (v. messaggio n. 4341 del 20 dicembre 1994 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830, commento all'art. 8 cpv. 2 lett. d del disegno), mentre la promozione dell'informazione, eventualmente anche nella forma passiva oltre a quella attiva, di cui all'art. 14 cpv. 2 Cost./TI, è formulata solo, ma comunque, quale obiettivo sociale, che deve essere concretizzato da una legge specifica. Allo stesso modo, neppure l'art. 56 Cost./TI sancisce un diritto individuale (si veda il messaggio n. 4341 cit., commento all'art. 56 del disegno).

<sup>31</sup> Messaggio - rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa popolare generica 17 settembre 2007 «Per una legge sulla trasparenza dello Stato» e sull'iniziativa parlamentare 6 dicembre 1993 presentata nella forma generica dall'allora deputata Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari «Per una legge sull'informazione», pag. 29, commento all'art. 12 LIT e relativi riferimenti dottrinali.

<sup>32</sup> L'art. 3 cpv. 1 e 2 LPDP stabilisce che quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso, la protezione della persona interessata è garantita dalle legislazioni speciali, ritenuto che la LPDP si applica anche in questo caso se la legislazione non garantisce la persona in modo equivalente. La LPDP è invece sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza e quando la procedura civile, penale e amministrativa comportano la creazione di archivi di dati.

archivi e le relative restrizioni in virtù di interessi pubblici e privati preponderanti, compresi i termini di protezione ordinari e prorogati (questi ultimi in caso di dati personali sensibili). Regolati dalla LArch sono in modo particolare il diritto di consultazione delle persone interessate (salvo nel caso dell'art. 12 cpv. 1 LArch, secondo cui il diritto delle persone interessate di ottenere informazioni e di consultare gli archivi in merito ai dati che le riguardano è disciplinato dalla LPDP), il diritto di consultazione dei servizi che hanno versato i documenti e quello di terzi (anche durante il termine di protezione). Allo stesso modo, il diritto di consultare lasciti o depositi privati è regolato dalla legge archivistica (art. 14 LArch). Anche il diritto di rettifica generale ancorato nell'art. 25 LPDP cede il passo a quello settoriale – e attenuato – disciplinato all'art. 12 cpv. 3 LArch, a norma del quale le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati archiviati, ma unicamente chiedere che ne sia annotato il carattere contestato o l'inesattezza.

*La legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici* persegue lo scopo di chiarire i compiti tipici del settore archivistico, distinguendo e al contempo armonizzando i criteri di gestione e di accesso ai documenti con le esigenze della protezione dei dati e della trasparenza. Come è il caso per la protezione dei dati e per la trasparenza, anche l'archivistica non può prescindere, dove occorra, da un'attenta ponderazione degli interessi in gioco nell'ambito della gestione e dell'accessibilità alle informazioni archiviate, pur tenendo adeguatamente conto anche del fatto che il bisogno di protezione di tali dati, già per la loro vetustà, è normalmente inferiore rispetto a quello dei dati correnti. In diverse disposizioni, la LArch costituisce pertanto *lex specialis* rispetto alla LPDP e alla LIT per quanto riguarda l'accessibilità generale ai dati definitivamente archiviati, modulata secondo le precise esigenze del settore. In più, la nuova legge archivistica prevede per tutti gli organi e i servizi che producono documenti un obbligo legale di gestione oculata, efficace e sicura durante l'attività amministrativa ordinaria, per favorire il futuro processo di archiviazione definitiva e quindi la conservazione di un patrimonio archivistico razionale e coerente. Essa crea così le condizioni affinché l'archiviazione pubblica nel nostro Cantone sia coordinata tra i vari attori che se ne occupano, durante l'intero ciclo di esistenza dei documenti. All'at-



to pratico, tale collaborazione può essere produttiva soltanto se sono ottemperati i principi della LIT riguardo alla corretta e adeguata gestione documentale, di modo che, al momento in cui avviene l'offerta, si conosca esattamente che tipo di informazioni (anche di carattere personale e quindi rientranti nel campo di applicazione della LPDP) siano contenute nei documenti e si sappia precisamente come sono organizzati, per poterne disporre la conservazione a tempo indeterminato e anche l'eventuale anonimizzazione. Il nuovo ordinamento chiarisce e rafforza i compiti degli istituti archivistici, distingue e al contempo armonizza i criteri di gestione e di accesso ai documenti archiviati, confidando all'Archivio di Stato il ruolo di riferimento e di coordinamento del Cantone in materia (art. 16 LArch), confermandogli, mediante formalizzazione nella legge, l'importante mandato di salvaguardare archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un'importanza cantonale (art. 17 LArch), di vigilare affinché i principi della legge siano rispettati come pure di offrire la consulenza necessaria per quanto concerne l'organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento dei documenti (art. 18 LArch). Più in generale il compito dell'Archivio di Stato è di promuovere la materia archivistica, curando l'informazione e collaborando con autorità, servizi e organizzazioni pubbliche e private attive in questo ambito. E proprio la puntuale collaborazione tra servizi amministrativi, istituti archivistici e Archivio di Stato quale centro di competenze cantonale, più volte sottolineata e qui ancora ribadita, sarà un criterio centrale per garantire l'efficacia della legge a medio termine, visti anche i molti complessi archivistici grandi e piccoli diffusi sul territorio, lo stato degli archivi stessi e le disponibilità limitate in termini di risorse che accomunano gli enti. Ma al di là di ogni disciplina normativa, non si può prescindere dal buon senso di tutti gli addetti ai lavori, in ogni stadio procedurale della gestione documentaria, per assicurare la conservazione della memoria collettiva dalle «3 D ostili»: Deperimento – Distruzione – Depredamento.

Atti costituzionali ed organici.

**Atti cantonali****Riorganizzazione dell'Archivio cantonale.***(Decreto legis. 24 novembre 1874, — Bull. 168, — F. O. 1793)*

NB. Era stato preceduto da una risoluzione del Gran Consiglio in data 20 gennaio 1873 (Proc. verb. p. 167).

Art. 1. Saranno costituiti nel Cantone due Archivi, l'uno stabile in Bellinzona e l'altro nella sede della residenza governativa (1).

**Archivio stabile.**

Art. 2. Nell'Archivio stabile saranno conservati:

- a) I protocolli, atti e documenti dei già Prefetti e Vice-Prefetti, Camere amministrative, Tribunali e d'ogni altra Autorità (tranne le comunali) dei già esistenti due Cantoni italiani di Lugano e di Bellinzona, dall'anno 1798 al 1803;
- b) I protocolli, atti e documenti del Gran Consiglio, Consiglio di Stato e Commissari distrettuali, non esclusi gli atti concernenti le relazioni colle Autorità federali, cogli altri Cantoni e coll'estero, dal 1803 a tutto il 1850;
- c) I registri dello stato civile già depositati dalle Municipalità presso gli Archivi distrettuali, nonchè i successivi;
- d) I processi penali più importanti esistenti presso le Cancellerie distrettuali, e costrutti fino a tutto il 1850;
- e) I recessi delle antiche Diete elvetiche;
- f) Sei copie di *Codici*, *Foglio Ufficiale*, *Bullettino delle leggi* e loro *Raccolte*, *Processi-verbali* del Gran Consiglio, *Preventivi*, *Consuntivi*, *Reso-conti cantonali*, ecc.;
- g) Le opere letterarie, artistiche, storiche, musicali ed in genere tutte le produzioni a stampa contemplate dalla legge sulla proprietà letteraria cantonale;
- h) I periodici del Cantone;
- i) I timbri e bolli ufficiali fuori di uso, non esclusi i tabellonati dei notai defunti.

Art. 3. La custodia e conservazione dell'Archivio stabile vengono affidate ad un funzionario già residente in Bellinzona. Al medesimo sarà corrisposto un annuo onorario dai fr. 300 ai 500.

**Archivio della residenza governativa.**

Art. 4. Nell'Archivio della residenza governativa saranno conservati:

- a) I protocolli, atti e documenti del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, non che ogni atto concernente l'amministrazione del Cantone dal 1° gennaio 1851 in avanti;
- b) I ruoli di popolazione delle singole Comuni;
- c) I libri ed in genere ogni stampato riguardanti la legislazione e l'amministrazione del Cantone.

Art. 5. Oltre la custodia del materiale, l'archivista della residenza governativa viene incaricato della tenuta dei ruoli di popolazione e di un registro di statistica e della traduzione degli atti.

Art. 6. L'appuntamento del suddetto archivista viene stabilito nella somma fissa di annui fr. 2,000.

**Disposizioni diverse.**

Art. 7. Del materiale dei due Archivi verrà eretto esatto inventario, aggiungendovi quanto potrà esservi successivamente depresso.

Art. 8. In amendue gli Archivi vi sarà uno speciale registro in cui sarà fatta annotazione di quegli atti che venissero richiesti, coll'indicazione dell'Autorità richiedente, del giorno della spedizione o consegna, e della data della relativa riconsegna.

Art. 9. A riserva del Consiglio di Stato, nessuno potrà ritirare, anche in via provvisoria, dall'Archivio stabile atto qualunque, se non dietro autorizzazione scritta del Consiglio stesso. — Dall'archivista della residenza governativa non sarà rilasciato alcun atto

(1) Per effetto della stabilità del Capoluogo, l'Archivio è ora unito.

---

**Atti cantonali**

---

od altro materiale se non dietro richiesta scritta dal presidente del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, del capo di un Dipartimento, o del presidente d'una Commissione del Gran Consiglio.

Art. 10. Nell'Archivio della residenza governativa verrà ogni anno, a cura del Consiglio di Stato, fatta la depurazione e scarto del materiale depositovi da oltre un decennio e di cui si ritiene inutile la conservazione.

Art. 11. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'emanazione di apposito regolamento esecutivo.

**Disposizioni transitorie.**

Art. 12. Per la esecuzione di quanto sopra vengono accordati al Consiglio di Stato i poteri occorrenti.

